

N. 59.933 di repertorio

N. 14.075 di raccolta

**CONTRATTO DI CESSIONE DI RAMI D'AZIENDA**

Il presente contratto (il "Contratto") è stipulato in Milano, il giorno 31 del mese di ottobre dell'anno 2018,

tra

"**VERSALIS S.p.A.**", società per azioni di diritto italiano a socio unico costituita in Italia, con sede in San Donato Milanese (Milano), Piazza Boldrini n. 1, capitale sociale di Euro 1.364.790.000,00, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, Monza e Brianza e Lodi 03823300821, partita IVA 01768800748, iscritta al REA al n. MI 1351279, interamente posseduta e soggetta alla direzione e coordinamento di Eni S.p.A. ("**Versalis**" o l'"**Acquirente**"), qui rappresentata dal signor Franco MEROPIALI, nato ad Albenga (Savona) il 1° giugno 1969, domiciliato per la carica a San Donato Milanese (Milano), Piazza Boldrini n. 1, cittadino italiano, in forza di procura speciale in data 18 ottobre 2018 n. 50485/11577 di Rep. a rogito Dr. Giampaolo Cesati, Notaio in Milano, procura che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera **N** e che il sottoscritto dichiara tuttora efficace e non revocata;

- da una parte -

e

"**BIOCHEMTEX S.p.A.**", società per azioni di diritto italiano a socio unico costituita in Italia, con sede in Tortona (Alessandria), Strada Ribrocca n. 11, capitale sociale di Euro 10.000.000,00, interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Alessandria 04740320967, iscritta al REA al n. AL 224380, interamente posseduta e soggetta alla direzione e coordinamento di M & G Finanziaria S.p.A. ("**Biochemtex**"), qui rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato signor Giovanni BOLCHENI, nato a Spigno Monferrato (Alessandria) il 10 giugno 1944, domiciliato per la carica a Tortona (Alessandria), Strada Ribrocca n. 11, cittadino italiano, in forza dei poteri conferitigli dal Consiglio, in esecuzione del piano concordatario, con verbale in data 16 ottobre 2018 n. 25140/13889 di Rep. a rogito Dr. Fabio Gaspare Pantè, Notaio in Milano, atto registrato a Milano, ufficio n. 1, il 16 ottobre 2018 al n. 33988 Serie 1T e debitamente depositato ed iscritto nel Registro delle Imprese;

e

"**ITALIAN BIO PRODUCTS S.r.l.**", società a responsabilità limitata di diritto italiano a socio unico costituita in Italia, con sede in Tortona (Alessandria), Strada Ribrocca n. 11, capitale sociale di Euro 120.000,00, interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Alessandria 02168620066, iscritta al REA al n. AL 232375, interamente posseduta da Biochemtex S.p.A. e soggetta alla direzione e coordinamento di M & G Finanziaria S.p.A. ("**IBP**"), qui rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato signor Stefano CIPARELLI, nato a Tortona (Alessandria) il 1° dicembre 1959, ivi domiciliato per la carica in Strada Ribrocca n. 11, in forza dei poteri conferitigli dal Consiglio, in esecuzione del piano concordatario, con verbale in data 16 ottobre 2018 n. 25142/13891 di Rep. a rogito del citato Dr. Fabio Gaspare Pantè, atto registrato a Milano, ufficio n. 1, il 16 ottobre 2018 al n. 33990 Serie 1T e debitamente depositato ed iscritto nel Registro delle Imprese;

**REGISTRATO A**

MILANO 1

Il 09 novembre 2018

al n. 37096 serie 1T

Euro 3.506.655,00

e

"**IBP ENERGIA S.r.l.**", società a responsabilità limitata di diritto italiano a socio unico costituita in Italia, con sede in Tortona (Alessandria), Strada Ribrocca n. 11, capitale sociale di Euro 50.000,00, interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Alessandria 02414270062, iscritta al REA al n. AL 253760, interamente posseduta da Biochemtex S.p.A. ("**IBP Energia**"), qui rappresentata dall'Amministratore Unico signor Stefano Ciparelli, di cui sopra, in attuazione del piano concordatario di cui all'atto in data 16 ottobre 2018 n. 25141/13890 di Rep. a rogito del citato Dr. Fabio Gaspare Pantè, atto registrato a Milano, ufficio n. 1, il 16 ottobre 2018 al n. 33989 Serie 1T e debitamente depositato ed iscritto nel Registro delle Imprese;

e

"**BETA RENEWABLES S.p.A.**", società per azioni di diritto italiano costituita in Italia, con sede in Tortona (Alessandria), Strada Ribrocca n. 11, capitale sociale di Euro 10.549.500,00, interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Alessandria 02232720066, iscritta al REA al n. AL 237819, soggetta alla direzione e coordinamento di M & G Finanziaria S.p.A. ("**Beta**" e, congiuntamente a Biochemtex, IBP e IBP Energia, anche le "**Società**" e le "**Venditrici**"), qui rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Lorenzo MONTAGNA, nato a Vittorio Veneto (Trevise) il 20 marzo 1958, domiciliato per la carica a Tortona Tortona, Strada Ribrocca n. 11, cittadino italiano, in forza dei poteri conferitigli dal Consiglio, in esecuzione del piano concordatario, con verbale in data 16 ottobre 2018 n. 25139/13888 di Rep. a rogito Dr. Fabio Gaspare Pantè, Notaio in Milano, atto registrato a Milano, ufficio n. 1, il 16 ottobre 2018 al n. 33987 Serie 1T e debitamente depositato ed iscritto nel Registro delle Imprese;

- dall'altra parte -

#### PREMESSO CHE:

(A) le Società appartengono a un gruppo industriale facente capo a Mossi & Ghisolfi S.p.A., con sede legale in Tortona (Alessandria), Strada Ribrocca n. 11, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Alessandria 01383770060 ("**M&G**"), che detiene il cento per cento di M&G Finanziaria S.p.A., con sede legale in Tortona (Alessandria), Strada Ribrocca n. 11, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Alessandria 02098590066 ("**M&G Finanziaria**"), che a sua volta detiene:

(i) il cento per cento del capitale sociale di Biochemtex, che a sua volta possiede:

(ii) il cento per cento del capitale sociale di IBP;

(iii) il cento per cento del capitale sociale di IBP Energia; e

(iv) il sessantasette virgola cinquantaquattro per cento del capitale sociale di Beta;

(B) le Società svolgono principalmente la propria attività nel settore delle bioenergie e delle tecnologie avanzate per la sintesi di biocombustibili e molecole "verdi" di nuova generazione da biomasse lignocellulosiche rinnovabili (le "**Attività Bio**"), tra l'altro tramite la ricerca, lo sviluppo e lo sfruttamento commerciale, mediante proposizione ai clienti di licenze e servizi accessori, delle predette tecnologie, ivi incluse le seguenti (le "**Tecnologie Bio**");

(i) la tecnologia PROESA® per la produzione di zuccheri di seconda generazione a basso costo per la produzione di bioetanolo e/o altri prodotti; (ii) la tecnologia GREG per la produzione di poliolli per idrogenazione di zuccheri di seconda generazione; e (iii) la tecnologia MOGHI per la produzione di aromatici e carburante per aviazione a partire da lignina coprodotta nella tecnologia PROESA®;

(C) in particolare, benché a titolo esemplificativo, nell'ambito delle Attività Bio:

(i) Biochemtex svolge principalmente l'attività di studio, progettazione, fabbricazione, manutenzione, assistenza, compravendita e permuta di impianti, macchinari e attrezzature ed è proprietaria, tra l'altro, di parte dei diritti di privativa intellettuale e industriale inerenti le Tecnologie Bio;

(ii) IBP (x) è proprietaria dell'impianto per la produzione di bioetanolo nel quale viene utilizzata la Tecnologia PROESA® (impianto utilizzato anche ai fini di marketing come unità dimostrativa dell'Attività Bio delle Società), sito nell'area industriale del Comune di Crescentino (Vercelli), con accesso dalla Strada Ghiaro n. 26 (l'"**Impianto**"), e (y) svolge l'attività legata al trattamento di biomasse per la produzione di biocarburanti e biochemicals mediante lo sfruttamento dell'impianto ed è affittuaria del ramo di azienda di IBP Energia - ai sensi del contratto di affitto di ramo d'azienda di durata ventennale, sottoscritto con atto in data 4 ottobre 2013 n. 14898/7823 di Rep. in autentica del citato Notaio Pantè (atto registrato a Milano, ufficio n. 1, il 21 ottobre 2013 al n. 31460 Serie 1T), come successivamente modificato con atto pure in autentica del Notaio Pantè in data 25 ottobre 2013 n. 15011/7881 di Rep. (registrato a Milano, ufficio n. 1, il 4 novembre 2013 al n. 33015 Serie 1T) (il "**Contratto di Affitto**") - che include, tra l'altro, l'impianto di cogenerazione elettrica anch'esso sito nel Comune di Crescentino, con accesso dalla Strada Ghiaro n. 26 (c.d. "Power Plant") (la "**Centrale Elettrica**");

(iii) IBP Energia è parte di un contratto di sale and lease back con Unicredit Leasing S.p.A. relativo alla Centrale Elettrica e, come indicato sopra, in virtù del Contratto di Affitto, ha concesso in affitto a IBP il ramo d'azienda che comprende, tra l'altro, la Centrale Elettrica; e

(iv) Beta è proprietaria, tra l'altro, di parte dei diritti di privativa intellettuale e industriale inerenti le Tecnologie Bio e svolge principalmente l'attività relativa allo sfruttamento di tali Tecnologie Bio;

(D) in data 16 ottobre 2017, ciascuna delle Società, preso atto della propria crisi finanziaria, ha presentato presso il Tribunale di Alessandria analoga ma separata domanda c.d. in bianco o prenotativa per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 161, sesto comma, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, come successivamente modificato (la "**Legge Fallimentare**");

(E) con decreti in data 24 ottobre 2017 per Biochemtex, IBP e IBP Energia e in data 25 ottobre 2017 per Beta, visti i ricorsi presentati, il Tribunale di Alessandria - avendo ritenuto tra l'altro opportuno procedere alla nomina di un collegio composto da tre Commissari Giudiziali, per tutte le Società nelle persone dei Signori dott. Silvano Cremonesi, dott. Piero Canevelli e dott. Claudio Ferrario, e attesa la complessità della fattispecie e le molteplici implicazioni e rapporti *intercompany* esistenti con le società del Gruppo M&G, cui le Società appartengono, che hanno depositato contemporaneamente analoga domanda, "*che richiedono un indefettibile coordinamento tra tut-*

te le procedure, nonché in considerazione della prospettata prosecuzione dell'attività d'impresa di alcune" - ha concesso alle Società termine per il deposito delle rispettive proposte e piani concordatari, nonché dell'ulteriore documentazione di cui all'art. 161, secondo e terzo comma, della Legge Fallimentare;

(F) anche in considerazione delle proprie valutazioni in merito ai documenti e alle informazioni messe a disposizione durante l'attività di *due diligence* e all'esito delle interlocuzioni con le Società e i loro consulenti e advisor, in data 21 febbraio 2018 Versalis ha presentato alle Società un'offerta vincolante (come successivamente modificata e precisata da Versalis con lettere in date 18 maggio 2018 e 3 luglio 2018, l'"**Offerta**") per l'acquisto, in un unico e inscindibile contesto, dei rami d'azienda delle Società ivi individuati e descritti, e ai termini e condizioni ivi precisati, il tutto in coerenza con (e nel contesto de) le procedure di concordato preventivo delle Società, ma ancor prima sulla base di certe assunzioni e presupposti;

(G) in data 22 febbraio 2018 e 23 aprile 2018, le Società hanno depositato presso il Tribunale di Alessandria le rispettive proposte e i piani concordatari che tra l'altro, anche come successivamente modificati e precisati dalle Società, comprendono l'Offerta e hanno un contenuto e finalità che sono compatibili con - e funzionali al soddisfacimento degli obiettivi de - l'Offerta;

(H) con quattro provvedimenti datati 11 luglio 2018 emessi nell'ambito del procedimento di concordato preventivo di ciascuna Società, il Tribunale di Alessandria ha disposto l'apertura di una unica procedura competitiva ex art. 163 bis della Legge Fallimentare per la vendita dei rami d'azienda delle Società quali identificati nell'Offerta, fissando come termine ultimo per la presentazione delle offerte il 24 settembre 2018; nei medesimi provvedimenti il Tribunale di Alessandria ha autorizzato le Società ex art. 161, comma 7, Legge Fallimentare ad accettare l'Offerta nel caso non fossero state presentate altre offerte;

(I) poiché entro il termine di cui sopra non sono state presentate offerte nell'ambito della procedura competitiva, il Tribunale di Alessandria, con provvedimento in data 25/26 settembre 2018, confermando il provvedimento dell'11 luglio 2018, ha autorizzato le Società ad accettare l'Offerta;

(J) con separate lettere in data 25 settembre 2018, ciascuna Società ha comunicato a Versalis la propria incondizionata e irrevocabile accettazione dell'Offerta, specificando altresì la porzione di prezzo da allocarsi alla singola Venditrice (tenuto conto delle rispettive proposte e piani di concordato preventivo e della normativa applicabile);

(K) alla luce di quanto precede, ai termini ed alle condizioni di cui al presente Contratto, in esecuzione dell'Offerta, e ferme restando le tutele previste a protezione dell'Acquirente, Versalis intende acquistare e le Venditrici rispettivamente cedere, come parte di una unica e inscindibile operazione, le Aziende Bio (così come individuate e definite nel successivo Articolo 1.2), e ciò durante i concordati preventivi delle Società e, in particolare, con espressa esclusione di qualsivoglia responsabilità in capo all'Acquirente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 182, quinto comma, e 105, quarto comma, Legge Fallimentare, per i debiti di qualsiasi natura inerenti alle Aziende Bio (anche se inerenti contratti/convenzioni/concessioni, autorizzazioni, licenze, permessi trasferiti per effetto del Contratto) anteriori alla data di trasferimento (id est la Data di Efficacia, come definita nel successivo Articolo

3.1).

### TUTTO CIÒ PREMESSO

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto, l'Acquirente e le Venditrici (nel seguito anche Indicate, congiuntamente, come le "**Parti**" e, ciascuna singolarmente, come una "**Parte**") convengono e stipulano quanto segue.

## 1. CONSENSO E OGGETTO DEL CONTRATTO

### 1.1. Oggetto del Contratto

(a) Ai termini e alle condizioni di cui al presente Contratto, le Venditrici cedono e vendono all'Acquirente, che accetta e acquista, in un unico contesto e come parte di una inscindibile operazione, i rami delle aziende condotte da, ovvero di proprietà di, ciascuna tra Biochemtex, IBP, IBP Energia e Beta e relativi alle Attività Bio e/o alle Tecnologie Bio, come più analiticamente individuate e descritte nel successivo Articolo 1.2 (le "**Aziende Bio**").

(b) Il presente Contratto è stipulato prima dell'ammissione delle Società al concordato preventivo, previa autorizzazione del Tribunale di Alessandria ex art. 161, comma 7, Legge Fallimentare, fermo restando che la cessione delle Aziende Bio all'Acquirente è perfezionata dopo il deposito della domanda di concordato preventivo delle Venditrici e con gli effetti di cui agli artt. 182, quinto comma, e 105, quarto comma, della Legge Fallimentare.

### 1.2. Identificazione delle Aziende Bio

(a) Salvo quanto previsto al successivo punto (b), fanno parte delle Aziende Bio, sono pertanto oggetto del presente Contratto e sono trasferiti all'Acquirente, tutti i singoli beni, diritti e rapporti inerenti e/o funzionali alle Attività Bio e/o alle Tecnologie Bio (complessivamente, i "**Beni e Rapporti Inclusi**"), ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo (fermo restando che i Beni e Rapporti Inclusi che nel seguito sono analiticamente indicati come espressamente inclusi nelle Aziende Bio sono trasferiti all'Acquirente alla Data di Efficacia come parte essenziale e necessaria delle Aziende Bio):

(i) Diritti di Proprietà Intellettuale: tutti i diritti di proprietà e privativa industriale e/o intellettuale relativi alle Tecnologie Bio o comunque inerenti e/o funzionali alle Aziende Bio, con ciò intendendosi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i brevetti e loro applicazioni (e la tecnologia ad essi relativa), *know-how*, analisi di *freedom to operate* propedeutiche alla riduzione del rischio nella commercializzazione della tecnologia derivante da potenziale *infringement* di brevetti terzi, eventuali *non assertion agreement*, diritti di agire a tutela di tali diritti di proprietà e privativa industriale e/o intellettuale in qualsiasi contenzioso, dati di ingegneria, processi di produzione, di progettazione, ricerca e sviluppo, progetti e relativa documentazione, specifiche, *software*, disegni, informazioni, segreti industriali, *database*, *copyright*, diritti d'autore e diritti di fare uso di, divulgare, riprodurre, ricavare applicazioni e distribuire copie di tali informazioni e *know-how*, nonché marchi, anche di servizio, registrati, in corso di registrazione e di fatto, loghi, insegne, nomi commerciali e relative applicazioni o nomi a dominio (i "**Diritti di Proprietà Intellettuale**"), restando in ogni caso inteso che (senza alcuna limitazione per quanto precede) alla Data di Efficacia sono espressamente e necessariamente inclusi nelle Aziende Bio (senza che sugli stessi gravino rischi di evizione, e/o contestazioni di terzi in genere, riguardanti la loro validità e/o efficacia), fatta eccezione per tutto quanto espressamente indicato negli **Allegati A e C** di cui *infra*:



1. i brevetti elencati nell'**Allegato A** e tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale relativi a tali brevetti, liberi da qualsiasi diritto di terzi fatta eccezione esclusivamente e tassativamente per le licenze "passive" concesse a terzi elencate nell'**Allegato B**;

2. i marchi elencati nell'**Allegato C** e tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale relativi a tali marchi;

3. qualsiasi Diritto di Proprietà Intellettuale di cui le Società siano titolari o abbiano diritto di ottenere la titolarità, il riconoscimento o la registrazione, ivi inclusi quelli in forza di contratti o rapporti, anche scaduti o non in vigore, che abbiano comportato attività di ricerca, sviluppo o collaborazione relativi alle Tecnologie Bio e/o alle Attività Bio o comunque finalizzati al loro miglioramento o alla loro valorizzazione;

4. i Diritti di Proprietà Intellettuale oggetto dei contratti di cessione di invenzione e dei relativi diritti patrimoniali tra Beta e il dott. Ettore Bonaldi sottoscritti in data 6 febbraio 2015 e 18 dicembre 2015;

5. qualsiasi impegno di riservatezza, segretezza o confidenzialità che sia stato assunto da terzi a favore delle Società con riferimento alle Aziende Bio e/o ai beni, diritti e rapporti indicati ai punti precedenti;

(ii) Contratti: (x) i contratti e i rapporti (anche in corso di negoziazione) inerenti e/o funzionali alle Aziende Bio, restando in ogni caso inteso che (senza alcuna limitazione per quanto precede) alla Data di Efficacia sono espressamente e necessariamente inclusi nelle Aziende Bio tutti i contratti e/o rapporti giuridici identificati nell'**Allegato D** (con la precisazione che alla data odierna le Società hanno già acquisito il consenso scritto delle relative controparti in relazione al trasferimento all'Acquirente per i contratti per i quali tale consenso sia necessario), e (y) tutti i crediti futuri, rapporti attivi e aspettative relativi a tali contratti e/o rapporti giuridici a partire dalla data di trasferimento (*id est* la Data di Efficacia), con l'esclusione invece, fatta eccezione per il TFR dei dipendenti trasferiti, degli inerenti debiti anteriori alla Data di Efficacia;

(iii) Centrale Elettrica (e relativo leasing): (x) il contratto di locazione finanziaria (inclusi eventuali derivati ad esso connessi) sottoscritto in data 25 ottobre 2013 tra IBP Energia, in qualità di beneficiario, e Unicredit Leasing S.p.A., in qualità di concedente, avente a oggetto la Centrale Elettrica (il "**Contratto di Leasing**"), ma con esclusione degli inerenti debiti anteriori alla Data di Efficacia (con esclusiva eccezione per quelli di cui al pactum de non petendo sottoscritto con Unicredit Leasing S.p.A. in data 1° ottobre 2018), fermo restando che l'importo massimo che Versalis assume come impegno nei confronti di Unicredit Leasing S.p.A. è pari ad Euro 18.600.000,00 (diciottomilioni-seicentomila/00); e (y) la libera disponibilità della Centrale Elettrica oggetto del predetto contratto di locazione finanziaria, in relazione alla quale le Venditrici confermano che la predetta Centrale Elettrica, benché non "in marcia", è e sarà alla Data di Efficacia nelle condizioni tecniche, operative, legali e autorizzative (inclusa la possibilità di usufruire dei c.d. "certificati verdi" e dei benefici relativi al c.d. "*emission trading schemes*"), per poter essere rimessa definitivamente "in marcia" in conformità alla normativa, le autorizzazioni e i permessi ad essa applicabili, senza aggravio di costi, oneri, limitazioni e/o impedimenti, in qualsiasi momento nei tre mesi successivi alla Data di Efficacia;

(iv) Rapporti di lavoro subordinato: i contratti di lavoro con i lavoratori subor-

dinati inerenti alle Aziende Bio e i relativi debiti strettamente ed esclusivamente inerenti il trattamento di fine rapporto (oltre che, come previsto dalle normative vigenti, gli oneri connessi a eventuali ferie e permessi - conto ore - maturati ma non goduti), con espressa esclusione di debiti ed oneri fiscali e/o previdenziali (ivi inclusi i debiti verso enti previdenziali, fondi di previdenza integrativa, fondi sanitari ed enti assicurativi quali, a titolo esemplificativo, INPS, INAIL, FONCHIM, FASI); i lavoratori subordinati inerenti alle Aziende Bio, i cui contratti sono trasferiti all'Acquirente, sono elencati nell'**Allegato E** con indicazione per ciascuno dei debiti inerenti il trattamento di fine rapporto assunti dall'Acquirente; al riguardo le Parti si danno reciprocamente atto che sono state regolarmente esperite in data 22 ottobre 2018, con esito positivo, le procedure sindacali previste dall'art. 47 della legge n. 428/1990;

(v) Beni immobili: la piena proprietà e la libera disponibilità di tutti gli immobili di proprietà delle Società che siano inerenti e/o funzionali alle Aziende Bio nonché il pieno titolo e la libera disponibilità (senza sussistenza di gravami, vincoli, iscrizioni e/o trascrizioni di alcun genere) di tutti i diritti reali di godimento o di utilizzo da parte delle Società relativi agli immobili che siano inerenti e/o funzionali alle Aziende Bio, restando in ogni caso inteso che (senza alcuna limitazione per quanto precede) alla Data di Efficacia sono espresamente e necessariamente inclusi nelle Aziende Bio i seguenti diritti:

1. piena proprietà dell'impianto di produzione di bio-etanolo sito nell'area industriale del Comune di Crescentino (Vercelli), con accesso dalla Strada Ghiaro n. 26, insieme alle relative pertinenze, il tutto censito al Catasto Fabbricati di Crescentino: al **foglio 18, mappale 389, subalterno 3**, Strada Ghiaro n. 24, piano T-1, zona censuaria 1, categoria D/1, rendita Euro 155.972,00 e al foglio 18, mappale 389, ha 14.26.33, ente urbano;

2. piena proprietà superficiaria per anni cinquanta dal 2 agosto 2012 della cabina di decompressione gas metano sita nel Comune di Crescentino (Vercelli), con accesso dalla Strada Ghiaro n. 24, insieme alle relative pertinenze, il tutto censito al Catasto Fabbricati di Crescentino: al **foglio 18, mappale 358, subalterno 1**, Strada Ghiaro n. 24, P. T, zona censuaria 1, categoria D/1, rendita Euro 470,00 e al foglio 18, mappale 358, ha 00.01.74, ente urbano;

(vi) Autorizzazioni, licenze, permessi e concessioni: la convenzione stipulata da IBP e Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. il 12 maggio 2016 (relativa agli immobili inclusi); nonché qualunque licenza, concessione e permesso relativi alle Tecnologie Bio o comunque inerenti e/o funzionali alle Attività Bio, all'impianto, alla Centrale Elettrica e/o alle Aziende Bio, nonché tutte le licenze, i permessi e/o le concessioni ovvero ogni altra autorizzazione all'uopo necessaria al mantenimento "in marcia" o comunque per l'utilizzo dell'impianto, della Centrale Elettrica e/o delle Aziende Bio a partire dalla Data di Efficacia, ivi inclusi quelli elencati nell'**Allegato F**;

(vii) Finanziamenti agevolati: la documentazione, i progetti (incluso lo stato di avanzamento fino alla Data di Efficacia) e loro rinegoziazioni e rinnovi (incluso, senza limitazioni, il progetto c.d. NER 300 concesso con decisione di cui all'accordo del 4 aprile 2012), i rapporti, i contratti, le convenzioni (attivi e quali elencati nell'**Allegato G**) e ogni altro elemento relativo e/o necessario al mantenimento dei finanziamenti agevolati, sovvenzioni, *grant*, finanziamenti alla ricerca e sviluppo e altra agevolazione o sovvenzione ancora da erogarsi e funzionali alle Attività Bio e/o alle Tecnologie Bio e/o alle Aziende

Bio, restando comunque espressamente esclusi i debiti e gli obblighi, anche di rimborso o relativi a inadempimenti, penali, maturati sino alla Data di Efficacia o comunque conseguenti a eventuali azioni od omissioni (inclusi eventuali inadempimenti) compiute dalle Società fino alla Data di Efficacia; resta, in particolare, inteso che si intendono esclusi dalle Aziende Bio, e quindi resteranno di titolarità e pertinenza esclusiva della Società interessata, gli obblighi di rimborso relativi al c.d. "Progetto Setha";

(viii) Contratto di Affitto: i diritti, beni e rapporti oggetto del Contratto di Affitto (di cui alla Premessa C ii)), restando espressamente esclusi i debiti e gli obblighi maturati sino alla Data di Efficacia o comunque conseguenti a eventuali azioni od omissioni (inclusi eventuali inadempimenti) compiute dalle Società fino alla Data di Efficacia;

(ix) Contratto Shell: il contratto di cessione di etanolo, nonché i relativi diritti e obblighi, sottoscritto tra IBP (originariamente M&G Finanziaria S.r.l., poi M&G Polimeri Italia S.p.A. e ora IBP) e Shell Trading Rotterdam B.V. in data 10 agosto 2011, come modificato il 20 gennaio 2016 e il 9 marzo 2016;

(x) Altri beni: gli ulteriori beni e cespiti, ivi incluse immobilizzazioni materiali, immateriali, attrezzature, impianti e altri beni, che siano inerenti e/o funzionali alle Aziende Bio;

(xi) Magazzino: scorte e inventario sulla base di quanto indicato nei bilanci di verifica al 31 dicembre 2017, restando inteso che l'Acquirente non applicherà alcun meccanismo di aggiustamento del prezzo, né per difetto né per eccesso, qualora il livello di scorte e inventario fosse diverso da quanto indicato nei bilanci di verifica al 31 dicembre 2017, ma ciò solo nel caso in cui scorte e inventario siano stati utilizzati nell'ambito delle attività ordinarie delle Società in linea con la prassi aziendale precedente alla procedura di concordato;

(xii) Documentazione: tutta la ulteriore documentazione di qualsiasi tipo e natura pertinente le Aziende Bio, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, la corrispondenza commerciale, i listini, la documentazione tecnica (quali progetti, disegni, manuali, note tecniche, etc.) relativa alle Tecnologie Bio e/o alle Attività Bio, sia in forma cartacea che in formato digitale, gli ordini relativi alle Tecnologie Bio e/o alle Attività Bio, gli elenchi dei clienti e dei fornitori nonché tutta la documentazione necessaria per consentire all'Acquirente il trattamento dei dati personali dei soggetti con i quali le Società abbiano intrattenuto rapporti.

(b) Anche in deroga a quanto previsto al precedente punto (a), non costituiscono oggetto del presente Contratto e non saranno trasferiti all'Acquirente unitamente alle Aziende Bio (bensì resteranno nella titolarità esclusiva nonché di esclusiva pertinenza e spettanza della singola Società interessata) e sono pertanto tassativamente ed espressamente esclusi dalle Aziende Bio (complessivamente, i **"Beni, Rapporti e Passività Esclusi"**):

(i) i beni, diritti e rapporti delle Società (ove esistenti) che non siano inerenti e/o funzionali alle Attività Bio e/o alle Tecnologie Bio;

(ii) tutti i debiti delle Aziende Bio e delle Società anche se maturati nell'ambito di contratti o rapporti pendenti (compresi tra i Beni e Rapporti Inclusi e nei quali l'Acquirente subentra) proseguiti dopo il deposito delle domande di concordato ex art. 161, sesto comma, della Legge Fallimentare, e anche se maturati nell'ambito di contratti, convenzioni, autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o rapporti pendenti (compresi tra i Beni e Rapporti Inclusi e



nei quali l'Acquirente subentri), ivi inclusi quelli relativi a rapporti infragruppo o *intercompany* (anche di *cash pooling*) o verso parti correlate;

(iii) debiti, passività, obbligazioni, sopravvenienze passive, pretese, sanzioni (anche ex D. Lgs. 231/2001), conseguenze negative e responsabilità anche solidali, di qualsiasi natura (anche potenziali), anche se inerenti o riferibili ai Beni e Rapporti Inclusi, emersi anche dopo la Data di Efficacia, relativi o derivanti da atti, fatti, circostanze od omissioni occorsi prima della Data di Efficacia, da chiunque fatti valere (ivi inclusi autorità o enti amministrativi), mediante richieste stragiudiziali, domande giudiziali, eccezioni o domande riconvenzionali avanzate in qualunque sede processuale (inclusi arbitrati o ADR), davanti a qualsiasi autorità o giudice di qualunque giurisdizione italiana o estera (di seguito, collettivamente, i "**Contenziosi**"), ivi inclusi, ma senza limitazione alcuna:

1. il contenzioso, attualmente pendente avanti la U.S. District Court of Northern District of Georgia (Atlanta), instaurato da Andritz INC (attore) contro M&G Finanziaria, Biochemtex, Chemtex International INC, Carolina Cellulose Biofuels LLC, Beta Renewables USA INC e Beta (convenuti), nonché qualsiasi ulteriore suo grado di giudizio o ulteriore richiesta o pretesa fatta valere da Andritz INC, il suo gruppo o loro aventi causa, e

2. quelli derivanti dagli impegni assunti da Beta e Biochemtex nell'accordo transattivo (e relativi allegati) stipulato in data 20 aprile 2018 con successiva autorizzazione del Tribunale di Alessandria per la definizione del contenzioso pendente avanti la International Court of Arbitration, International Chamber of Commerce, con sede dell'arbitrato a Londra, tra GranBio LLC (già Graal Bio LLC) e Bioflex Agroindustrial S.A. (attrici) e le stesse Beta e Biochemtex (convenute e attrici in via riconvenzionale) (di seguito l'"**Accordo Transattivo GranBio**"), ivi inclusa qualsiasi ulteriore richiesta o pretesa fatta valere da GranBio LLC e/o Bioflex Agroindustrial S.A., il loro gruppo o loro aventi causa anche il base all'award by consent (allegato 10 del predetto accordo transattivo) resa dal Tribunale Arbitrale su consenso delle parti; è inteso che

(x) laddove si avverassero (o fossero rinunciate) le condizioni sospensive apposte all'Accordo Transattivo GranBio e quest'ultimo assumesse efficacia (ai termini e condizioni oggi previsti, salvo proroga dei termini), tutti i contratti delle Società in essere con GranBio LLC e Bioflex Agroindustrial S.A. si intenderanno inclusi nelle Aziende Bio (sicché la loro inclusione è subordinata e condizionata al fatto che l'Accordo Transattivo GranBio assuma efficacia senza modifiche degli attuali termini e condizioni) compresi (i) le modifiche al contratto di licenza del 15 maggio 2012 tra Beta e GraalBio LLC (ora GranBio LLC) previste dall'Accordo Transattivo GranBio e (ii) l'accordo di licenza tra Beta e GranBio LLC stipulato nell'ambito dell'Accordo Transattivo, all'uopo inserito nell'Allegato D; mentre

(y) laddove non si avverassero (ovvero non fossero rinunciate) le condizioni sospensive apposte all'Accordo Transattivo GranBio e dunque quest'ultimo non assumesse efficacia, tutti i contratti delle Società in essere con GranBio LLC e Bioflex Agroindustrial S.A. si intenderanno espressamente e tassativamente esclusi dalle Aziende Bio (e resteranno di esclusiva pertinenza e titolarità della singola Società interessata), anche se non elencati nell'Allegato H; in tal caso l'Acquirente si impegna a concedere a Beta la licenza (gratuita e senza garanzie, con efficacia dalla Data di Efficacia) strettamente necessaria affinché quest'ultima possa a sua volta concedere in sub-licenza quanto

oggetto della licenza del 15 maggio 2012 alla data odierna in essere con GranBio LLC, ai termini e condizioni oggi previsti, restando inteso, ai soli fini di chiarezza, che si intenderà espressamente escluso dalle Aziende Bio qualsiasi impegno (anche di natura transattiva) assunto dalle Società e afferente o relativo ai Contenziosi che possa comportare debiti, passività, obbligazioni, sopravvenienze passive e responsabilità anche solidali o potenziali di qualsiasi natura o possano avere effetti negativi o condizionare in alcun modo le Aziende Bio, fatto unicamente salvo per quanto espressamente previsto dal precedente articolo 1.2 (b) (iii) 2.;

(iv) i contratti e/o rapporti giuridici identificati nell'**Allegato H** (i "**Contratti Esclusi**");

(v) il complesso immobiliare sito nel Comune di Modugno, Via Fabrizio De Andrè n. 18, insieme alle relative pertinenze;

(vi) qualsiasi partecipazione, quota, azione, obbligazione o strumento finanziario in qualsiasi società, consorzio, soggetto giuridico o altra entità, di qualsiasi natura;

(vii) i beni, cespiti, diritti, obblighi e rapporti oggetto dei seguenti Contratti Esclusi: (1) contratto di affitto di ramo d'azienda tra Biochemtex e M&G Finanziaria in data 31 gennaio 2013 (autentica notaio Fabio Gaspare Pantè, rep. n. 14114, racc. n. 7359); e (2) contratto di affitto di ramo d'azienda tra Biochemtex e Consorzio per la Promozione della Cultura Plastica in data 17 dicembre 2007 (autentica notaio Fabio Gaspare Pantè, rep. n. 6088, racc. n. 3330);

(viii) l'eventuale utile o perdita di periodo relativo alla gestione e titolarità delle Aziende Bio sino alla Data di Efficacia;

(ix) i crediti delle Società maturati alla Data di Efficacia (anche se non ancora esigibili alla Data di Efficacia), che ove fossero pagati all'Acquirente saranno prontamente da quest'ultimo restituiti alle Società interessate;

(x) le disponibilità liquide sui conti correnti delle Società alla Data di Efficacia;

(xi) i contratti e rapporti infragruppo e *intercompany* (inclusi ad esempio quelli di *cash pooling*), per tali intendendosi i contratti e rapporti tra una o più delle Società, da un lato, e M&G e/o altre società (diversa dalle Società) controllate da, controllanti o soggette a comune controllo con M&G e/o loro soci o parti correlate, dall'altro lato (fatta unicamente eccezione per quei contratti e rapporti elencati nell'Allegato D e fermo comunque quanto previsto ai precedenti punti (ii) e (iii) della presente lett. (b));

(xii) i contratti e i rapporti con le banche e gli istituti di credito in genere (diversi da quelli espressamente inclusi tra i Beni e Rapporti Inclusi);

(xiii) i rapporti inerenti i diritti di occupazione della area di proprietà di Infrastrutture Logistiche Veneto Orientale S.r.l. derivanti dal contratto stipulato tra quest'ultima e IBP in data 24 gennaio 2018 e successive modifiche e integrazioni;

(xiv) i contratti e rapporti di consulenza, di procacciamento d'affari o assimilabili (fatto unicamente salvo per quelli elencati e compresi nell'Allegato D);

(c) Per maggiore chiarezza, si allega quale **Allegato I** l'elenco dei cespiti delle Società inclusi nelle Aziende Bio, essendo inteso che in caso di discrepanza o incoerenza, quanto previsto nel presente Articolo 1.2 prevarrà rispetto a quanto previsto dall'Allegato I.

(d) Sempre per maggior chiarezza, ogni qualvolta siano compresi tra i Beni e

Rapporti Inclusi dei contratti o rapporti pendenti tra le Società, l'Acquirente subentrerà in entrambe le posizioni contrattuali.

## **2. PREZZO**

### **2.1. Il Prezzo Base per le Aziende Bio**

(a) Il prezzo della compravendita delle Aziende Bio, complessivamente considerate, è convenuto in Euro 75.000.000,00 (settantacinquemilioni/00) (il "Prezzo Base").

(b) Come indicato dalle Società con l'accettazione dell'Offerta e successive precisazioni (e tutto ciò tenuto conto delle relative proposte e piani di concordato preventivo, della normativa applicabile e dei provvedimenti del Tribunale di Alessandria del 25/26 settembre 2018), il Prezzo Base è allocato sulle singole Aziende Bio come segue (essendo comunque inteso che l'Acquirente è esonerato da qualsiasi responsabilità riguardo tale allocazione):

(i) quanto al ramo d'azienda ceduto da Biochemtex: Euro 28.570.000,00 (ventottomilionicinquecentosettantamila/00);

(ii) quanto al ramo d'azienda ceduto da IBP: Euro 24.770.000,00 (ventiquattromilionsettecentosettantamila/00);

(iii) quanto al ramo d'azienda ceduto da Beta: Euro 21.660.000,00 (ventunomilionsessantamila/00).

(iv) quanto a IBP Energia: tenuto conto che la stessa interviene al presente atto esclusivamente quale a) proprietaria del ramo d'azienda concesso in affitto ventennale a IBP con i contratti sopra citati e b) quale titolare del Contratto di Leasing relativo alla Centrale, da considerarsi parte immanente ed inscindibile dell'unica azienda costituita dalle Aziende Bio, nessun corrispettivo è dovuto a titolo di acquisto di ramo d'azienda, e l'unica valorizzazione del rapporto tra IBP Energia e Versalis è costituita dal Contratto di Leasing in ordine al quale l'Offerta prevede un valore globale, per corrispettivo, canoni scaduti e a scadere e prezzo di riscatto finale (IVA esclusa), di massimi Euro 18.600.000,00 (diciottomilionsessantamila/00).

### **2.2. Pagamento del Prezzo Base**

(a) Il Prezzo Base della cessione eseguita da Biochemtex è stato versato con bonifico, con valuta odierna, dell'importo di Euro 28.570.000,00 (ventottomilionicinquecentosettantamila/00) a favore del conto corrente n. 000012837X26 intestato a Concordato Preventivo n. 9/17 Biochemtex S.p.A. presso l'agenzia 14 di Milano, Via Colonna 5 angolo Via Cesare Battisti, della Banca Popolare di Sondrio;

(b) Il Prezzo Base della cessione eseguita da IBP è stato versato con bonifico, con valuta odierna, dell'importo di Euro 24.770.000,00 (ventiquattromilionsettecentosettantamila/00) a favore del conto corrente n. 000012965X57 intestato a Concordato Preventivo Italian Bio Products S.r.l. presso la predetta agenzia 14 di Milano della Banca Popolare di Sondrio;

(c) Il Prezzo Base della cessione eseguita da Beta è stato versato con bonifico, con valuta odierna, dell'importo di Euro 21.660.000,00 (ventunomilionsessantamila/00) a favore del conto corrente n. 000012964X56 intestato a Concordato Preventivo Beta Renewables S.p.A. presso la predetta agenzia 14 di Milano della Banca Popolare di Sondrio;

ciascuna delle predette Società conferma di aver ricevuto l'accredito della porzione di Prezzo Base ad essa spettante;

(d) Il valore attribuito al Contratto di Leasing ceduto da IBP Energia è intera-

mente regolato con accollo a Versalis, per l'importo massimo di Euro 18.600.000,00 (diciottomilioniseicentomila/00), dei canoni, passati e futuri, relativi accessori e prezzo di riscatto, IVA esclusa, inerenti al Contratto di Leasing, come sopra precisato; nel caso in cui l'effettivo debito inerente al Contratto di Leasing alla data del 31 ottobre 2018 (ivi incluso per capitale, interessi, accessori e corrispettivo per il riscatto, IVA esclusa) dovesse risultare (in base alle indicazioni fornite da Unicredit Leasing S.p.A.) inferiore al predetto importo, Versalis dovrà senza indugio versare il relativo conguaglio, che sarà allocato a Biochemtex, Beta e IBP nelle medesime proporzioni di allocazione del Prezzo Base (essendo l'Acquirente esonerato da qualsiasi responsabilità in relazione a tale allocazione) mediante bonifico sui medesimi conti correnti indicati al presente art. 2.2(a), (b) e (c), fermo restando l'importo massimo di Euro 18.600.000,00 (diciottomilioniseicentomila/00) dell'accollo a Versalis del debito relativo al Contratto di Leasing.

(e) Ciascuna Società cedente (salvo il buon fine dell'accollo di cui sopra) rilascia al riguardo ampia e liberatoria quietanza all'Acquirente.

### **2.3. Il Prezzo Condizionato**

(a) Se nel periodo intercorrente tra la Data di Efficacia e il 31 marzo 2024:

(i) l'Acquirente stipulasse uno o più nuovi contratti - pienamente efficaci e non soggetti a condizioni sospensive o risolutive ancora pendenti - aventi ad oggetto la concessione di nuove licenze relative alla Tecnologia PROESA per la produzione di bioetanolo di seconda generazione da biomasse (le "Nuove Licenze") diverse da quelle elencate sub Allegato B al presente Contratto e, comunque, con soggetti diversi dalle relative controparti (i "Nuovi Contratti di Licenza"); e

(ii) il corrispettivo complessivo previsto dai Nuovi Contratti di Licenza a fronte della concessione delle Nuove Licenze - quindi con l'esclusione di corrispettivi o compensi di qualsiasi natura per servizi o attività, tra cui servizi di ingegneria e fornitura di apparecchiature proprietarie, anche se accessori alle Nuove Licenze - fosse superiore a Euro 220.000.000,00 (duecentoventimilioni/00) (il "**Corrispettivo Minimo**").

L'Acquirente riconoscerà alle Società, condizionatamente all'omologazione del concordato preventivo di ciascuna delle Società, un importo pari al 30% (trenta per cento) del corrispettivo complessivo di cui al punto (ii) che precede eccedente il Corrispettivo Minimo (il "**Prezzo Condizionato**"), restando espressamente inteso che il Prezzo Condizionato non potrà mai essere superiore all'importo massimo e complessivo di Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00).

(b) Nel periodo intercorrente tra la Data di Efficacia e il 31 marzo 2024 l'Acquirente si impegna a inviare alle Società, entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno solare incluso in tale periodo (fermo restando che l'ultimo mese di verifica sarà aprile 2024), una comunicazione (la "Comunicazione Prezzo Condizionato") contenente l'indicazione:

(i) dei Nuovi Contratti di Licenza sottoscritti nel periodo fino al precedente 31 marzo (fornendone, a richiesta, copia in formato confidenziale, omettendo qualsiasi informazione ritenuta sensibile o riservata) e del corrispettivo complessivo concordato per le Nuove Licenze;

(ii) dell'eventuale importo del Prezzo Condizionato dovuto.

(c) L'Acquirente pagherà l'eventuale importo del Prezzo Condizionato indicato in ciascuna Comunicazione Prezzo Condizionato, nei limiti di quanto

dovuto ai sensi della presente, entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno solare (fino al 31 maggio 2024), essendo inteso che ciascun pagamento imputabile a Prezzo Condizionato sarà allocato alle singole Società nelle proporzioni che saranno comunicate in tempo utile all'Acquirente dalle Società di concerto con gli organi delle procedure unitamente all'indicazione dei relativi conti correnti (essendo l'Acquirente esonerato da qualsiasi responsabilità in relazione a tale allocazione).

(d) Resta espressamente inteso che in nessun caso il Prezzo Condizionato potrà superare il limite massimo di Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00); qualora tale limite massimo fosse raggiunto, gli impegni dell'Acquirente di invio della Comunicazione Prezzo Condizionato perderanno definitivamente e automaticamente efficacia.

(e) Resta inoltre espressamente inteso che l'Acquirente e le Società danno atto e accettano, anche in via d'alea ed esclusa qualsiasi aspettativa, che l'Acquirente potrà a sua discrezione, ma in coerenza con le prassi del proprio gruppo, decidere le modalità e i tempi di concessione delle Nuove Licenze e la definizione dei relativi corrispettivi, termini e condizioni, senza che le Società possano lamentare o pretendere alcunché, non assumendo l'Acquirente con riferimento a quanto previsto nel presente paragrafo e al Prezzo Condizionato alcuna obbligazione di mezzi o di risultato.

### **3. EFFICACIA E GARANZIE**

#### **3.1. Data di Efficacia**

(a) La cessione delle Aziende Bio è soggetta al termine di iniziale di efficacia coincidente con le ore 00.01 (inteso come momento che cade tra le giornate del 31 ottobre 2018 e 1° novembre 2018) del giorno 1° novembre 2018 (la "Data di Efficacia").

(b) Dalla predetta Data di Efficacia, pertanto, l'Acquirente subentra nel possesso e godimento delle Aziende Bio e nella titolarità dei beni e rapporti che lo compongono.

(c) L'Acquirente si impegna a dare tempestiva notizia dell'avvenuta cessione delle Aziende Bio mediante iscrizione nel Registro delle Imprese competente, ad ogni effetto di legge.

#### **3.2. Garanzie**

(a) Le Aziende Bio sono trasferite all'Acquirente alla Data di Efficacia nello stato di fatto e di diritto in cui si troveranno a tale data (senza pregiudizio per quanto previsto al precedente Articolo 1.2), essendo comunque inteso che le Società espressamente dichiarano e garantiscono all'Acquirente che tutti i Beni e Rapporti Inclusi sono alla Data di Efficacia nella piena proprietà e libera disponibilità delle Società, liberi o liberati da vincoli, gravami, pesi, oneri, trascrizioni pregiudizievoli o diritti (inclusi, senza limitazione alcuna, diritti reali o di garanzia) di terzi, fermo restando che qualsiasi ipoteca o diversa garanzia relativa a debiti delle Società dovrà essere oggetto di cancellazione da parte del Tribunale fallimentare o del Giudice Delegato con effetti dalla Data di Efficacia.

#### **3.3. Impegni successivi alla Data di Efficacia**

(a) Nei più brevi tempi tecnici immediatamente dopo la Data di Efficacia, Biochemtex, IBP, IBP Energia e Beta procureranno l'emissione di - e consegneranno all'Acquirente - copia autentica dei decreti del Giudice Delegato che ex art. 108, ultimo comma, Legge Fallimentare, ordinino la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei



pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo sui beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri inclusi nelle Aziende Bio.

(b) Le Società dovranno fornire all'Acquirente, anche successivamente alla Data di Efficacia, tutta la cooperazione e il supporto ragionevolmente richiesti dallo stesso Acquirente, nonché i dati, le informazioni, i registri, i contratti e i documenti afferenti le Aziende Bio e/o i beni e rapporti che ne formano parte (ivi inclusi a titolo esemplificativo gli archivi e la relativa corrispondenza, anche ricevuti dopo la Data di Efficacia), in modo tale che l'Acquirente possa, a decorrere dalla Data di Efficacia e senza che vi sia interruzione, subentrare nella conduzione delle Aziende Bio, inclusa, senza limitazione, la gestione dei rapporti con i dipendenti, la clientela, i fornitori e le controparti terze in genere, consentendo una transizione efficiente. Le Società avranno comunque diritto, ove ciò si rendesse necessario per esigenze della procedura di concordato preventivo, di consultare la documentazione consegnata all'Acquirente e di ottenerne copia a proprie spese. In ogni caso, l'Acquirente trasferirà alle Società la corrispondenza, le comunicazioni e ogni altra documentazione, che fosse ricevuta da parte dell'Acquirente medesimo successivamente alla Data di Efficacia, di competenza delle Società in quanto non afferente le Aziende Bio.

(c) Fermo restando che tutte le passività, debiti e/o contenziosi, attuali o potenziali, non espressamente compresi nelle Aziende Bio così come definite e individuate ai sensi del Contratto (anche se inerenti o riferibili a Beni e Rapporti Inclusi) resteranno in capo alle Società, su cui graveranno altresì le passività in relazione a qualsiasi altro rapporto giuridico ovvero attività o cespiti espressamente esclusi dal perimetro delle Aziende Bio, è inteso che, qualora l'Acquirente venga convenuta in giudizio in relazione ad un rapporto giuridico o a una passività esclusi dal perimetro delle Aziende Bio, essa Acquirente ne darà tempestiva notizia alla Società interessata, la quale dovrà intervenire nel relativo giudizio chiedendo, ove possibile, l'estromissione dell'Acquirente, ferma restando l'eventuale azione di regresso spettante all'Acquirente ai sensi di legge.

#### **4. MISCELLANEA**

##### **4.1. Premesse e Allegati**

Le Premesse e gli Allegati del presente Contratto costituiscono parte sostanziale e integrante del Contratto stesso e hanno la medesima validità ed efficacia come se espressamente specificati nel corpo del Contratto.

##### **4.2. Rubriche**

Le rubriche dei singoli articoli e capitoli di questo Contratto e i titoli degli Allegati sono stati posti al solo scopo di facilitarne la lettura e, pertanto, di essi non dovrà essere tenuto conto ai fini della loro interpretazione.

##### **4.3. Tolleranza**

L'eventuale tolleranza di una delle Parti rispetto a comportamenti dalle altre posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo Contratto non costituirà né potrà essere interpretata quale rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni pattuiti.

##### **4.4. Oneri e costi**

(a) I costi notarili relativi agli atti di cessione delle Aziende Bio (così come i costi e le spese relativi alle conseguenti registrazioni e volture, inclusa l'imposta di registro) resteranno a carico dell'Acquirente, essendo inteso che ogni

eventuale altra imposta o tassa derivante da tali cessioni resterà invece a carico delle Società, ciascuna per quanto di competenza.

(b) Ciascuna Parte terrà a proprio carico i costi relativi ai rispettivi consulenti.

## **5. LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE**

### **5.1. Legge Applicabile**

Il presente Contratto è regolato e deve essere interpretato in conformità alla legge italiana.

### **5.2. Foro Competente**

Per ogni controversia, di qualunque natura essa sia, che dovesse sorgere fra le Parti derivante o relativa al presente Contratto (ivi inclusa qualsiasi controversia in merito alla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del Contratto), che non sia riservata dalla legge alla competenza esclusiva del Tribunale Fallimentare, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

## **6. IDENTIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI TRASFERITI E RELATIVE MENZIONI - PRECISAZIONI AGLI EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE E DELLA REGISTRAZIONE DELL'ATTO**

### **6.1 Descrizione degli Immobili Compresi nel Ramo D'azienda**

#### **Ceduto da Italian Bio Products S.r.l.**

a) piena proprietà del seguente immobile:

in Comune di **Crescentino (Vercelli)**, Strada Ghiaro n. 26, complesso industriale adibito ad impianto di produzione di bio-etanolo costituito da un capannone principale e manufatti accessori, oltre a circostante area a cortile; il tutto distinto nel Catasto dei Fabbricati di detto Comune come segue:

- **foglio 18, mappale 389, subalterno 3**, Strada Ghiaro n. 24, piano T-1, zona censuaria 1, categoria D/1, rendita Euro 155.972,00, classamento e rendita proposti D.M.701/94 in quanto derivati da scheda di variazione presentata il giorno 11 settembre 2018 prot. n. VC0031523 in atti dal 12 settembre 2018 (n. 7782.1/2018) che ha variato per fusione ed ampliamento le unità già distinte con i soppressi subalterni 1 e 2 del mappale 389, a loro volta derivati dalla soppressione delle unità già distinte al foglio 18 con i mappali 352 e 355.

Si precisa che l'area scoperta e coperta dai fabbricati è distinta nel Catasto Terreni di detto Comune al **foglio 18, mappale 389**, ente urbano di ettari 14.26.33, senza reddito.

Confini, in corpo (con intercluso il mappale 360 oggetto del "Contratto di Leasing"): Strada del Ghiaro, proprietà ai mappali 384, 385, 366, sorgente, proprietà ai mappali 359, 305, 371 (quest'ultimo pure oggetto del "Contratto di Leasing") e 353;

b) proprietà superficiale

per la durata di cinquanta anni a decorrere dal 2 agosto 2012, del seguente immobile:

in Comune di **Crescentino (Vercelli)**, con accesso dalla Strada Ghiaro n. 24 in via di servitù, cabina di decompressione del gas metano con circostante piccola area di pertinenza, il tutto distinto nel Catasto dei Fabbricati di detto Comune come segue:

- **foglio 18, mappale 358, subalterno 1**, Strada Ghiaro n. 24, piano T, zona censuaria 1, categoria D/1, rendita Euro 470,00.

Si precisa che l'area scoperta e coperta dal fabbricato è distinta nel Catasto Terreni di detto Comune al **foglio 18, mappale 358**, ente urbano di ettari 00.01.74, senza reddito.

Confini: proprietà al mappale 374 su tutti i lati.

Le parti fanno espresso riferimento alle planimetrie aggiornate e depositate in Catasto unitamente alle denunce di variazione presentate - per tutti gli immobili di cui alla precedente lettera a) - il giorno 11 settembre 2018 prot. n. VC0031523 in atti dal 12 settembre 2018 (n. 7782.1/2018) e - per l'immobile di cui alla precedente lettera b) - il giorno 21 dicembre 2012 prot. n. VC0125194 in atti dal 21 dicembre 2012 (n. 15251.1/2012).

In proposito, il signor Stefano Ciparelli, in rappresentanza della ITALIAN BIO PRODUCTS S.r.l., dichiara che i dati catastali qui riportati e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.

Con riferimento al D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modifiche nella Legge 4 agosto 2006 n. 248, ed ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, i rappresentanti di ITALIAN BIO PRODUCTS S.r.l. e di VERSALIS S.p.A., consapevoli delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiarano:

a) che il pagamento del prezzo come sopra convenuto per l'acquisto del ramo d'azienda di ITALIAN BIO PRODUCTS S.r.l., comprensivo di tutti gli immobili in oggetto, è stato effettuato con bonifico bancario del predetto importo di Euro 24.770.000,00 (ventiquattromilionisettecentosettantamila/00) eseguito con valuta odierna sul conto corrente n. 000012965X57 intestato a Concordato Preventivo Italian Bio Products S.r.l. presso l'agenzia 14 di Milano, Via Colonna n. 5 angolo Via Cesare Battisti, della Banca Popolare di Sondrio;

b) di non essersi avvalse dell'intervento di mediatori immobiliari.

Le parti si dichiarano edotte della facoltà riconosciuta loro dall'art. 1, comma 63, lettera c), della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, quale modificata dalla Legge 4 agosto 2017 n. 124, e confermano di non aver formulato né di formulare alcuna richiesta in ordine al deposito del prezzo di cui alla predetta normativa e ciò in conformità all'"Offerta".

Gli immobili di cui sopra sono dedotti in contratto a corpo, nello stato di fatto e di diritto attuale, con ogni relativa accessione e pertinenza, con tutte le servitù attive e passive, anche non apparenti e discontinue, pervenuti alla società cedente (in diversa consistenza) in forza dei seguenti titoli:

- atto di compravendita in data 8 aprile 2011 n. 11841/6070 di Rep. in autentica Dr. Fabio Gaspare Pantè, Notaio in Milano, atto registrato a Milano, ufficio n. 1, il 15 aprile 2011 al n. 16486 Serie 1T e trascritto a Vercelli con nota in data 20 aprile 2011 ai nn. 3569/2619;

- atto di compravendita in data 2 agosto 2012 n. 13673/7064 di Rep. in autentica del citato Notaio Fabio Gaspare Pantè, atto registrato a Milano, ufficio n. 1, il 7 agosto 2012 al n. 30676 Serie 1T e trascritto a Vercelli con note in data 8 agosto 2012 ai nn. 5892/4666 e 5893/4667;

atti ai quali è fatto pieno riferimento per tutti i patti e servitù in essi convenuti o riportati.

In particolare la società cessionaria si dichiara edotta e si impegna a rispettare, subentrando alla società cedente nei relativi obblighi, la convenzione di piano esecutivo convenzionato produttivo denominato "Prc13 - AREA EX TEKSID" di cui all'atto in data 7 aprile 2011 n. 10293/5009 di Rep. a rogito Dr. Pietro Rondano, Notaio in Trino Vercellese (atto registrato a Vercelli il 7 aprile 2011 al n. 1209 Serie 1T e trascritto a Vercelli con nota in data 8 aprile 2011 ai nn. 3136/2313) e successiva modifica di cui all'atto in data 17 dicembre 2012

n. 7101/5459 di Rep. a rogito Dr. Andrea Dragone, Notaio in Santhià (atto registrato a Vercelli il 9 gennaio 2013 al n. 213 Serie 1T e trascritto a Vercelli con nota in data 10 gennaio 2013 ai nn. 216/133), convenzione di cui si riporta integralmente l'articolo 3 del primo citato atto, articolo non modificato con il secondo di cui sopra: "Art. 3 - Trasferimento degli obblighi.

1. Qualora il Proponente proceda all'alienazione delle aree e dei fabbricati interessati dal Piano Esecutivo o di parte di esse, lo stesso è obbligato a porre, e a far porre, a carico degli acquirenti (o degli aventi causa futuri) delle aree e/o degli immobili, tutti gli obblighi ed oneri di cui alla presente convenzione stipulata con il Comune, incluse le garanzie fidejussorie, con apposita appendice alla polizza, mediante specifica clausola da inserire nei relativi atti, da trascriversi ai sensi di legge. Di ogni trasferimento il Proponente si obbliga a dare notizia al Comune, a mezzo di lettera raccomandata, allegando copia dell'appendice della polizza, entro 30 (trenta) giorni dalla formalizzazione dello stesso. In ogni caso di trasferimento frazionato dei beni interessati dal S.U.E. e dei competenti oneri sopra riferiti, il Proponente, o i suoi aventi causa, resta solidalmente responsabile verso il Comune di tutti gli obblighi trasferiti agli acquirenti degli immobili. Tale clausola dovrà essere specificatamente approvata dagli aventi causa ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile".

Il rappresentante della società cessionaria approva specificatamente quanto sopra, garantendo tuttavia il rappresentante di ITALIAN BIO PRODUCTS S.r.l. l'avvenuto integrale assolvimento di tutti gli oneri, non solo monetari, previsti dalla predetta convenzione e scaduti alla Data di Efficacia.

Versalis subentra altresì negli oneri di manutenzione della Strada del Ghiaro regolati dalla convenzione con il Comune di Crescentino registrata a Vercelli il 15 gennaio 2013 al n. 3 Serie 1.

La società cedente garantisce la piena ed esclusiva proprietà di quanto ceduto e la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, come da oneri e pesi di sorta nonché da servitù passive non dichiarate o comunque non messe a disposizione della società cessionaria in sede di trattative e/o due diligence.

Il rappresentante della società cedente dichiara che le opere di costruzione di tutti gli immobili compresi nel presente atto sono avvenute e sono state eseguite in piena conformità a:

- licenza edilizia n. 83 in data 23 ottobre 1969;
- licenze edilizie nn. 1 e 2 entrambe in data 5 febbraio 1971;
- licenza edilizia n. 93/72 in data 28 giugno 1972;
- licenza edilizia n. 100/73 in data 11 giugno 1973;
- licenza edilizia n. 70/74 in data 3 giugno 1974;
- concessione edilizia n. 117/77 in data 25 giugno 1977;
- concessione edilizia n. 151/77 in data 9 agosto 1977;
- concessione edilizia n. 179/78 in data 10 ottobre 1978;
- concessione edilizia n. 196/78 in data 18 dicembre 1978;
- concessione edilizia n. 23bis/79 in data 30 marzo 1979;
- autorizzazione edilizia n. 30/79 in data 24 aprile 1979;
- autorizzazione edilizia n. 50 in data 19 luglio 1979;
- concessione edilizia n. 116/79 in data 19 luglio 1979;
- autorizzazione edilizia n. 58 in data 25 luglio 1979;
- autorizzazione edilizia n. 79 in data 22 dicembre 1979;

- concessione edilizia n. 160/79 in data 22 dicembre 1979;
- concessioni edilizie nn. 207/79 e 205/79 entrambe in data 14 gennaio 1980;
- concessione edilizia n. 15/80 in data 21 febbraio 1980;
- concessione edilizia n. 101/80 in data 5 giugno 1980;
- concessione edilizia n. 54/80 in data 2 luglio 1980;
- concessione edilizia n. 158/80 in data 20 marzo 1981;
- concessione edilizia n. 35/81 in data 14 luglio 1981;
- concessione edilizia n. 57/81 in data 31 luglio 1981;
- concessioni edilizie nn. 189/81 e 190/81 entrambe in data 24 dicembre 1981;
- concessione edilizia n. 37/82 in data 12 marzo 1982;
- concessioni edilizie nn. 60/82 e 61/82 entrambe in data 4 maggio 1982;
- concessione edilizia n. 145/82 in data 17 settembre 1982;
- autorizzazioni edilizie nn. 78/82 e 79/82 entrambe in data 23 marzo 1983;
- concessione edilizia n. 34/84 in data 18 maggio 1984;
- concessione edilizia n. 41/85 in data 20 maggio 1985;
- autorizzazione edilizia n. 78/86 in data 31 ottobre 1986;
- concessione edilizia n. 33/87 in data 4 maggio 1988;
- concessione edilizia n. 61/A/88 in data 19 ottobre 1988;
- concessione edilizia n. 158/89 in data 3 marzo 1990;
- autorizzazione edilizia n. 19/90 in data 9 febbraio 1990;
- concessione edilizia n. 64/90 in data 16 ottobre 1990;
- concessione edilizia n. 66/90 in data 19 giugno 1990;
- concessione edilizia n. 65/90 in data 29 agosto 1990;
- concessione edilizia n. 78/90 in data 27 novembre 1990;
- concessione in sanatoria n. 15 in data 15 gennaio 1991;
- concessione edilizia n. 64/91 in data 28 settembre 1991;
- concessione edilizia n. 225/91 in data 13 marzo 1992;
- concessione edilizia n. 139/93 in data 28 luglio 1993;
- concessione edilizia n. 131/93 in data 9 settembre 1993;
- concessione edilizia n. 132/93 in data 17 febbraio 1994;
- concessione edilizia n. 133/93 in data 17 febbraio 1994;
- autorizzazione edilizia n. 327/95 in data 18 settembre 1995;
- concessione edilizia n. 216/96 in data 28 novembre 1996;
- autorizzazione edilizia n. 168/97 in data 11 agosto 1997;
- DIA presentata in data 19 maggio 1998 Prot. 5804;
- comunicazione ex art. 26 L. 28 febbraio 1985 n. 47 presentata in data 11 giugno 1998 - Prot. 6853;
- DIA presentata in data 20 ottobre 1998 - Prot. 10555;
- concessione edilizia n. 58/98 in data 15 settembre 2000;
- concessione edilizia n. 286/00 in data 22 dicembre 2000;
- concessione edilizia n. 4/01 in data 26 gennaio 2001;
- autorizzazioni edilizie nn. 275/00 e 276/00 entrambe in data 22 dicembre 2000;
- DIA presentata in data 14 novembre 2001 Prot. 14965;
- concessione edilizia n. 175/01 in data 18 luglio 2001;
- concessione edilizia n. 93/01 in data 16 maggio 2001;
- concessione edilizia n. 94/01 in data 21 maggio 2001;
- concessione edilizia n. 174/02 in data 31 maggio 2002;
- concessione edilizia n. 39/02 in data 29 marzo 2002;
- concessione edilizia n. 27/02 in data 26 giugno 2002;
- DIA presentata in data 23 maggio 2007 Prot. 6574;



- DIA presentata in data 28 settembre 2009 n. 11505 di protocollo (comunicazione di ultimazione lavori relativa al mappale 352 protocollata in data 6 aprile 2011 al n. 4988);
- DIA presentata in data 2 marzo 2010 n. 2762 di protocollo (comunicazione di ultimazione lavori relativa al mappale 352 protocollata in data 6 aprile 2011 al n. 4989);
- permesso di costruire n. 33/2011 in data 11 aprile 2011 e successive varianti di cui ai permessi di costruire n. 22/2012 in data 16 aprile 2012 e n. 40/2013 in data 23 settembre 2013;
- SCIA presentata il 13 dicembre 2012 prot. 14645;
- permesso di costruire n. 08/2015 in data 25 giugno 2015;
- permesso di costruire n. 34/2015 in data 25 novembre 2015;
- SCIA presentata il 4 ottobre 2013 prot. 10447;
- SCIA presentata il 22 novembre 2013 prot. 12580;
- SCIA presentata il 13 novembre 2015 prot. 0005339 pratica SUAP 1726;
- SCIA presentata il 12 febbraio 2016 prot. 000898 pratica SUAP 1747;
- SCIA presentata il 2 novembre 2016 prot. 0006895 pratica SUAP 1157.
- SCIA in sanatoria presentata il 25 ottobre 2018 prot. 7912 pratica n. 02168620066-24102018-1525, SUAP 1909.

Si allega al presente atto sotto la lettera **L** l'originale certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Crescentino il 18 ottobre 2018 prot. 12864/6/3; il rappresentante della società cedente dichiara che, dalla data del rilascio, non sono intervenute modificazioni negli strumenti urbanistici vigenti.

Si allegano inoltre al presente atto, in unico fascicolo, sotto la lettera **M** copie conformi degli attestati di prestazione energetica relativi all'immobile di cui alla precedente lettera a) e validi fino al 26 ottobre 2018 (check-in) e al 27 ottobre 2018 (laboratorio e control room), dando atto il signor Stefano Ciparelli che l'immobile di cui alla precedente lettera b) non necessita di attestato di prestazione energetica in quanto i locali sono destinati a deposito e locali tecnici, non sono riscaldati per tutto l'anno e non sono presidiati.

Al riguardo il signor Stefano Ciparelli dà atto, e la società cessionaria prende atto, dell'inesistenza di cause che abbiano determinato la decadenza dell'idoneità di detti attestati.

La società cessionaria dà quindi atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva degli attestati, in ordine all'attestazione della prestazione energetica degli edifici.

## **6.2 Precisazioni agli effetti della trascrizione e della registrazione dell'atto**

### **AGLI EFFETTI DELLA PUBBLICITA' IMMOBILIARE**

a) il signor Stefano Ciparelli, in rappresentanza della ITALIAN BIO PRODUCTS S.r.l., dichiara di rinunciare ad ogni diritto di ipoteca legale;

b) le parti danno atto:

- che oggetto del "Contratto di Leasing" numero originario EF 1398793 stipulato tra IBP ENERGIA S.r.l. e UniCredit Leasing S.p.A. in data 25 ottobre 2013 (in connessione con la cessione in *lease back* di cui all'atto in pari data n. 15018/7887 di Rep. a rogito del citato Dr. Fabio Gaspare Pantè, atto registrato a Milano, ufficio n. 1, il 30 ottobre 2013 al n. 32471 Serie 1T e trascritto a Vercelli con nota in data 30 ottobre 2013 ai nn. 7620/5768) è immobile in Crescentino distinto in catasto al foglio 18, con il mappale 360 sub. 1 ed il mappale 371;

- che il "Contratto di Leasing" fa parte, come sopra detto, dei rapporti trasfe-

riti alla cessionaria VERSALIS S.p.A.;

- che detto immobile è stato già precedentemente ricompreso nell'affitto ventennale di ramo d'azienda stipulato tra IBP ENERGIA S.r.l. e ITALIAN BIO PRODUCTS S.p.A. (ora ITALIAN BIO PRODUCTS S.r.l.) con atto in data 4 ottobre 2013 n. 14898/7823 di Rep. in autentica del citato Notaio Pantè (atto registrato a Milano, ufficio n. 1, il 21 ottobre 2013 al n. 31460 Serie 1T e trascritto a Vercelli con nota in data 21 ottobre 2013 ai nn. 7389/5594);

- che tale ramo d'azienda e tale rapporto di affitto (il "Contratto di Affitto") fanno parte, come sopra detto, dei rapporti trasferiti da IBP ENERGIA S.r.l. e ITALIAN BIO PRODUCTS S.r.l. a favore della cessionaria VERSALIS S.p.A. per effetto del presente atto;

pertanto le parti tutte

#### DANNO ATTO

dell'estinzione del predetto rapporto di affitto per confusione, essendosi riuniti in VERSALIS S.p.A. sia la proprietà sia la detenzione e l'esercizio del ramo d'azienda, e pertanto

#### PRESTANO CONSENSO

ampio ed incondizionato, a che sia cancellata la trascrizione del cessato contratto di affitto presa a Vercelli con nota in data 21 ottobre 2013 ai nn. 7389/5594, con pieno esonero dei competenti uffici da responsabilità.

#### AGLI EFFETTI DELLA REGISTRAZIONE DEL PRESENTE ATTO

a) Per quanto riguarda i rami d'azienda ceduti dalle società BIOCHEMTEX S.p.A. e BETA RENEWABLES S.p.A., le parti danno atto che gli stessi non comprendono diritti reali immobiliari né crediti e pertanto chiedono l'assolvimento della relativa imposta proporzionale di registro del tre per cento sugli interi corrispettivi pattuiti;

b) Per quanto riguarda il ramo d'azienda ceduto dalla società ITALIAN BIO PRODUCTS S.r.l., le parti attribuiscono ai diritti reali immobiliari trasferiti il valore di Euro 8.540.000,00 (ottomilionicinquecentoquarantamila/00), e pertanto per tale importo chiedono l'assolvimento della relativa imposta proporzionale di registro del nove per cento e, per il residuo, dell'ordinaria imposta del tre per cento;

c) Per quanto infine riguarda IBP ENERGIA S.r.l., le parti fanno presente che, tenuto conto di quanto precisato al precedente articolo 2.1 lettera (iv) il valore massimo di Euro 18.600.000,00 (diciottomilioniseicentomila/00) è dato esclusivamente dalle componenti patrimoniali del Contratto di Leasing e comprende comunque tutti gli elementi di calcolo dell'imposta di cui all'articolo 8-bis della Tariffa - parte prima - allegata al D.P.R. 131/1986; pertanto richiedono l'assolvimento della relativa imposta proporzionale di registro del quattro per cento sull'intero predetto importo, anche - in quanto occorrer possa - ai sensi dell'art. 23 del citato D.P.R. 131/1986.

F.to FRANCO MEROPIALI

F.to GIOVANNI BOLCHENI

F.to STEFANO CIPARELLI

F.to LORENZO MONTAGNA

N. 59.933 di repertorio

N. 14.075 di raccolta

Certifico io sottoscritto **ALBERTO GUIDI**, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che i signori:

**Franco MEROPIALI**, nato ad Albenga il 1° giugno 1969, domiciliato per la dichiarata carica a San Donato Milanese, Piazza Boldrini n. 1;

**Giovanni BOLCHENI**, nato a Spigno Monferrato il 10 giugno 1944, domiciliato per la dichiarata carica a Tortona, Strada Ribrocca n. 11;

**Stefano CIPARELLI**, nato a Tortona il 1° dicembre 1959, domiciliato per la dichiarata carica a Tortona, Strada Ribrocca n. 11, e

**Lorenzo MONTAGNA**, nato a Vittorio Veneto il 20 marzo 1958, domiciliato per la dichiarata carica a Tortona, Strada Ribrocca n. 11;

della cui identità personale sono io Notaio certo, hanno firmato questo atto alla mia presenza sugli otto fogli di cui è composto e, ove prescritto, sugli allegati alle ore 17,25. Ho letto alle parti l'atto ma non gli allegati, per dispensa ricevutane dalle parti stesse.

Certifico inoltre i signori Franco Meropiali e Stefano Ciparelli hanno reso alla mia presenza le dichiarazioni sostitutive di atto notorio contenute in atto previo richiamo da parte di me Notaio delle sanzioni previste per le ipotesi di dichiarazioni false e mendaci.

In Milano, presso lo Studio Pedersoli in Via Monte di Pietà n. 15, il giorno trentuno ottobre duemiladiciotto.

F.to ALBERTO GUIDI